



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza Sindacale n° 9 del 04/02/2021

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE SU BASE GENETICA PER L'ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE CLASSICA, FINALIZZATE ALL'INCREMENTO DELL'ALLELE DI RESISTENZA DELLA PROTEINA PRIONICA (ARR) NELL'INTERO PATRIMONIO OVINO NAZIONALE", ORDINANZA DI MACELLAZIONE DI OVINI PORTATORI DI ALLELE SUSCETTIBILE APPARTENENTI ALL'AZIENDA DELLA SIG.RA DI DIO ANGELA, CODICE AZIENDALE 013CT009

SINDACO

- VISTA** la nota prot. 28811 del 20/01/2021 della U.OT di Palagonia ufficio di Castel di Iudica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania , con la quale si comunica, a seguito delle prove ufficiali effettuate in data 08/01/2021, l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori di allele SUSCETTIBILE per n° 2 ovino/i di proprietà della Sig.ra Di Dio Angela, nato a Castel di Iudica il 30/10/1968 e residente in via Lago n.2 di questo Comune, con azienda ovina registrata al codice aziendale 013CT009, soggetto al piano nazionale e regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;
- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** Il T.U. LLSS approvato con RD 27/07/1934, n.1265;
- VISTO** Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n.320;
- VISTA** L'Ordinanza del Ministro della sanità del 10/05/1991 "recante norme per la profilassi di malattie animali";
- VISTO** Il Regolamento UE N. 630/2013/CE del 28/06/2013;
- VISTO** Il Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015 "Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale ";
- VISTO** Il D.D.G. n° 1362/2016 dell'Assessorato della Salute Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico – Servizio 10 del 26/07/2016, GURS n. 37 del 26/08/2016;
- VISTA** La legge Nazionale 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTE** La Legge 23.12.1978, n° 833;
- VISTO** Le leggi Regionali n° 30/93 e n.° 33/94 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** Il D.A. n. 13306 del 18/11/1994;
- VISTO** La Legge 19.1.2001, n°3;
- VISTO** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana,

ORDINA

Alla Sig.ra Di Dio Angela, meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

- Gli ovini così come di seguito individuati portatori dell'allele SUSCETTIBILE:

N° prog.	razza	sex	data di nascita	marca auricolare	identificativo elettronico	categoria
1	VLC	M	10/12/2020	IT087000376619	0380087000376619	AGNELLO
2	VLC	M	10/12/2020	IT087000376625	0380087000376625	AGNELLO
3						

- devono essere inviati alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente;
- in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, gli arieti
 - non possono essere adibiti alla monta e devono essere tenuti separati dalle femmine.
 - possono essere sottoposti a castrazione, da registrare nell'apposita funzione della BDN ovina, purché la macellazione avvenga nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 mesi dalla castrazione, senza alcun indennizzo.
- Per la macellazione effettuata entro 30 giorni a decorrere dalla notifica dell'Ordinanza Sindacale, a norma dell'art. 4 del D.M. 25/11/2015, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni o degli animali per macellazione, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218 con le modalità di cui ai decreti attuativi nazionali e regionali.

DELEGA

Il Responsabile dell'Unità Operativa Territoriale di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Palagonia a:

- Autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol. Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per l'invio alla macellazione presso stabilimenti autorizzati.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza il proprietario dell'allevamento ed il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania U.O. T. di Palagonia.

Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro 60 gg, al Tribunale Amministrativo Sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Spetta a tutte le Forze di polizia locale verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene notificato a:

- Sig.ra Di Dio Angela, Rappresentante Legale e Proprietario dell'azienda;
- Servizio Veterinario ASP di – UOT distretto di Palagonia_;
- Alla Polizia Municipale e alle forze dell'ordine presenti nel territorio comunale;
- La presente ordinanza si compone di numero 2 pagine, timbrate e siglate.

Il Comandante della P.L.
Dott.ssa Luana Maria Mondio

Castel di Iudica, 04/02/2021

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.